

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 4

(Tavolo regionale per le politiche familiari)

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;

c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;

d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;

g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria

comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

j) la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;

k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.

l) il Garante regionale dei diritti della persona.

(1)(2)

2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.

3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.

Note:

1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.